

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Doc. XXII  
n. 41

## PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d’iniziativa dei senatori DONNO, MORONESE, CIAMPOLILLO, PAGLINI, PUGLIA, GIARRUSSO, MORRA, SANTANGELO, GIROTTO, MARTON, ENDRIZZI, TAVERNA, CASTALDI, LUCIDI, PETROCELLI e CAPPELLETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 NOVEMBRE 2017

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla realizzazione del gasdotto di gas naturale *Trans Adriatic Pipeline* (TAP), dal confine greco-turco della Repubblica Greca, attraverso la Repubblica di Albania, fino all’area nei pressi di Lecce, nella Repubblica Italiana, e su tutti i beni materiali connessi a tale gasdotto, inclusi tutti gli impianti, attrezzature, macchinari, tubazioni, serbatoi, stazioni di compressione, cavi in fibra ottica e le altre attività fisiche accessorie

ONOREVOLI SENATORI. — L’intera comunità pugliese sta vivendo un drammatico periodo a causa della programmata realizzazione del metanodotto *Trans Adriatic Pipeline* (TAP).

Una mastodontica opera che si snoderà lungo 878 chilometri, con un tratto sottoma-

rino che, partendo dall’Albania e attraversando l’intero Adriatico, approderà a Melendugno (LE), per poi connettersi alla rete italiana SNAM per il trasporto del gas a Mesagne (BR). Un’infrastruttura che si è rivelata, sin dalla fase progettuale, profondamente invasiva e che è destinata a deturpare in maniera

irreversibile il magnifico paesaggio salentino, la fascia costiera, le praterie di posidonia in mare e la macchia mediterranea a terra.

Il punto di approdo, infatti, è previsto a San Foca, Marina di Melendugno, in prossimità della suggestiva spiaggia di San Basilio, dove la condotta sottomarina passerà attraverso un micro tunnel lungo 1,5 chilometri, scavato a terra e gravemente impattante sull'area interessata.

Intere campagne salentine sono già state distrutte e continueranno ad essere distrutte mentre i limitrofi centri abitati sin da ora risentono di gravi conseguenze sotto il profilo economico e sanitario.

A questo si aggiunge l'irreversibile danno ambientale, anche a carico delle piante d'ulivo presenti, oggetto di espianati e di trattamenti inadeguati. Al proposito, l'intero *iter* riguardante la realizzazione del gasdotto - ivi comprese le procedure di espianato e spostamento degli ulivi - ha spesso mostrato gravi anomalie, espresse attraverso il compimento di attività non conformi.

Nel corso del tempo, questo gasdotto ha sollevato e continua a sollevare la pacifica opposizione della società civile perché non ha alcuna valenza fruttuosa per le politiche energetiche nazionali, per l'ambiente e per l'economia locale, risultando invero «strategico» per gli esclusivi interessi sovranazionali in campo, sovente occulti alla cono-

scenza comune. Un'infrastruttura, dunque, che non vogliono i cittadini, i comitati, le associazioni, le Amministrazioni comunali e gli operatori turistici, sempre più impensieriti dal riverbero negativo su un'economia già messa in ginocchio dalla crisi.

Opere di questo tipo non possono e non devono essere frutto delle decisioni di pochi, ma è necessario che le determinazioni della comunità territoriale trovino opportuno riscontro, in ossequio al comune principio democratico del rispetto della volontà popolare, e che si inseriscano in un progetto di progressivo abbandono delle fonti fossili, a favore delle fonti rinnovabili.

Queste evidenze, finora ignorate, stanno fortemente penalizzando un'area che rivendica il rispetto alla propria vocazione turistica, oltre che alla salvaguardia dell'unicità del patrimonio paesaggistico, con la copiosa presenza di siti di interesse ambientale, storico ed archeologico.

L'articolo 1 della presente proposta dispone l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta, fissandone durata e competenze. L'articolo 2 disciplina la composizione della Commissione, mentre gli articoli 3 e 4 regolano, rispettivamente, le modalità di attività di indagine e le procedure da seguire in caso di richiesta di atti e documenti. Gli articoli successivi dispongono in materia di obbligo del segreto e procedure ed organizzazione interna.

## PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

### Art. 1.

#### *(Istituzione e competenze della Commissione)*

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla realizzazione del gasdotto di gas naturale, *Trans Adriatic Pipeline* (TAP), dal confine greco-turco della Repubblica Greca, attraverso la Repubblica di Albania, fino all'area nei pressi di Lecce, nella Repubblica Italiana, e su tutti i beni materiali connessi a tale gasdotto, inclusi tutti gli impianti, attrezzature, macchinari, tubazioni, serbatoi, stazioni di compressione, cavi in fibra ottica e le altre attività fisiche accessorie, di seguito denominato «Commissione».

2. La Commissione, ha il compito di:

a) indagare sull'intero *iter* relativo alla realizzazione del metanodotto di interconnessione Albania-Italia *Trans Adriatic Pipeline* D.N. 900 (36'), sulle singole attività propedeutiche al concreto avvio di lavori, sui profili di regolarità tecnica e procedimentale delle procedure di esproprio dei terreni interessati dai lavori di costruzione del medesimo metanodotto e delle procedure di espianto e spostamento degli ulivi poste in essere;

b) accertare la tempestività delle azioni poste in essere dalle istituzioni centrali, regionali e locali, al fine di salvaguardare il territorio interessato dalla realizzazione del metanodotto sia sotto il profilo ambientale che paesaggistico e verificare la corretta attuazione, da parte dei soggetti preposti, della normativa vigente in materia di tu-

tela dell'ambiente e del paesaggio, anche al fine di appurare eventuali responsabilità;

c) verificare, in particolare:

1) l'attuale stato in cui si trova la vegetazione arborea e arbustiva espantata e da espantare nell'area di cantiere del metanodotto, con particolare riferimento alle piante di ulivo e al connesso rispetto delle prescrizioni previste in materia dalla legislazione vigente, alle eventuali ulteriori operazioni di trasferimento, reperimento e costruzione di strutture idonee, alle singole modalità di messa a dimora temporanea;

2) il corretto esperimento di tutte le necessarie pratiche agronomiche connesse al mantenimento, alla cura e al reimpianto anche momentaneo delle piante presenti, ivi comprese le piante di ulivo e alla necessaria tutela, in particolar modo, degli ulivi monumentali;

3) l'assenza di eventuali connessioni affaristiche tra l'eradicazione degli ulivi nei territori interessati e la realizzazione del gasdotto TAP;

4) l'adozione delle opportune misure volte ad evitare il degrado, nonché la perturbazione degli *habitat* naturali e degli *habitat* di specie presenti nei territori interessati dalla realizzazione del metanodotto, ai fini del loro inserimento nella rete ecologica europea «natura 2000» ai sensi della direttiva 92/43/CEE, del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

5) eventuali impatti negativi sugli *habitat* terrestri e sulle componenti biologiche all'interno del sito natura 2000 «Le Cesine»;

6) l'effettiva adozione di tutte le misure finalizzate a proteggere le aree ambientalmente sensibili ricadenti nei territori interessati dalla realizzazione del metanodotto, con precipuo riferimento al rispetto delle distanze prescritte, alla corretta individuazione degli affioramenti e delle conformazioni naturali aventi valenza ecologica, nonché alla tutela

e salvaguardia delle praterie di Posidonia e *Cyrnodocea nodosa*;

7) l'ottemperanza agli adempimenti previsti dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 settembre 2014, n. 223, di compatibilità ambientale del progetto, nonché le modalità istruttorie;

8) eventuali omissioni informative nei confronti della collettività circa la realizzazione del metanodotto TAP;

9) le eventuali inadempienze ed inerzie degli enti coinvolti ai fini dell'individuazione e della definizione della proposta, in tempi congrui, dei siti di importanza comunitaria per la costituzione della rete ecologica europea coerente «natura 2000» di zone speciali di conservazione;

10) le eventuali violazioni poste in essere, a livello nazionale, della normativa comunitaria in materia ambientale, nonché la mancata ottemperanza alle prescrizioni comunitarie, foriera di numerose procedure di infrazione;

11) la tutela della fauna e della flora, nonché gli eventuali fenomeni di inquinamento acustico e luminoso derivanti dalle attività di transito e lavoro di mezzi e macchinari, a detrimento delle comunità faunistiche presenti nelle aree di cantiere e nelle aree circostanti;

12) i forti disagi, anche economici, sofferti dai proprietari dei terreni agricoli ricadenti o limitrofi alle aree di cantiere, a causa dei danni ai raccolti e ai connessi mancati introiti;

13) il rispetto degli obblighi previsti in materia di ripristino delle strade allo stato antecedente dei lavori previsti, nonché gli eventuali risarcimenti per danni causati dai medesimi lavori alle coltivazioni e alle attrezzature di produzione;

14) l'eventuale mancato rispetto, per i terreni ricadenti o limitrofi alle aree di cantiere, del disposto di cui all'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, in materia di incendi boschivi;

15) le ragioni sottese al massiccio dispiegamento di forza pubblica e le connesse azioni poste in essere, anche al fine di accertare il rispetto dei diritti di riunione e di manifestazione del pensiero garantiti dagli articoli 17 e 21 della Costituzione, tenuto conto della natura pacifica dei soggetti presenti e portatori di interessi in prossimità del cantiere del metanodotto, nonché la presenza di soggetti vulnerabili ed il perdurante stato di allarme sofferto dai cittadini;

16) le risorse impiegate e da impiegare, nonché i costi sostenuti e quelli programmati, in relazione alla politica di sicurezza e di difesa adottata per le aree interessate dalla realizzazione del gasdotto TAP, con particolare riferimento alle previste attività di prevenzione e ordine pubblico;

17) la sussistenza di un rapporto di proporzionalità tra la forza pubblica impiegata e l'effettiva esigenza di ordine e sicurezza, l'idonea valutazione dei costi derivanti, ivi compresi gli aggravii ricadenti sulla collettività;

18) il verificarsi di eventuali condizionamenti e restrizioni posti in essere rispetto agli organi di stampa e ai singoli operatori dell'informazione, al fine di impedire la libera circolazione di notizie sul gasdotto TAP e sulle connesse fasi di realizzazione;

19) l'osservanza, nelle singole fasi di realizzazione dell'opera, delle prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento al personale a qualsiasi titolo operante;

20) le eventuali responsabilità, anche di natura omissiva, di autorità, istituzioni, organi degli enti territoriali, attualmente in carica o in carica al momento dell'avvio dell'*iter* realizzativo, e di tutti gli altri enti coinvolti nonché l'eventuale sussistenza di responsabilità in capo ai dicasteri coinvolti;

21) l'effettivo rispetto della normativa in materia di verifica dell'impatto ambientale (VIA) e di valutazione ambientale strategica (VAS).

3. La Commissione conclude i propri lavori entro la fine della XVII legislatura e presenta al Senato una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. La Commissione riferisce al Senato sullo stato dell'inchiesta ogni volta che lo ritiene opportuno. Sono ammesse relazioni di minoranza.

#### Art. 2.

##### *(Composizione della Commissione)*

1. La Commissione è composta da venti senatori, scelti dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.

2. Il Presidente del Senato nomina il presidente scegliendolo al di fuori dei predetti componenti e convoca la Commissione affinché proceda all'elezione di due vice presidenti e di due segretari.

#### Art. 3.

##### *(Attività di indagine)*

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 366 a 384-*bis* del codice penale.

2. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. Quando gli atti o i documenti attinenti all'oggetto dell'inchiesta siano stati assogget-

tati al vincolo del segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione.

Art. 4.

*(Richiesta di atti e documenti)*

1. La Commissione, nelle materie oggetto della presente inchiesta, può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono comunque essere coperti dal segreto i nomi, gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 5.

*(Obbligo del segreto)*

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa, e ogni altra persona che collabora con essa o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio,



sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti, acquisiti al procedimento d'inchiesta, di cui all'articolo 4, comma 2.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1 è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. La stessa pena di cui al comma 2 si applica, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a chiunque diffonde, in tutto o in parte, notizie, deposizioni, atti o documenti del procedimento d'inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

#### Art. 6.

##### *(Organizzazione interna)*

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre modifiche al regolamento.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni ritenute opportune.

4. Per l'espletamento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 30.000 euro su base annua e sono poste a carico del bilancio interno del Senato.





